

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28.06.2018)

CAPO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, DISPOSIZIONI GENERALI, CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORME DI GESTIONE

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per "Amministrazione": il Comune di Erice
- per impianto sportivo: il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive.
- per attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per forme di utilizzo e gestione: le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto o ne concede la gestione a terzi;
- per "affidamento in gestione": il rapporto, configurabile come concessione di servizi, nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- per concessione in uso: il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso dell'impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- per tariffa: la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 2 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale. Tali beni sono destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili. Su tali beni insiste, dunque, un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono pertanto destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
2. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
3. La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.
4. Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
 - b) dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
 - c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
 - d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
 - e) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.
5. In ogni caso, la gestione degli impianti sportivi è improntata a principi di buon andamento e di imparzialità, a criteri di efficacia e trasparenza, ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli.

Art. 3

Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, sono classificati tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica. Gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'ente.
2. Ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici.
3. L'eventuale redditività dei singoli impianti sportivi deve essere valutata caso per caso, con riferimento ad elementi oggettivi quali i costi e le modalità di gestione, le tariffe per l'utenza, le attività praticate. Una ulteriore distinzione è effettuata in relazione alla rilevanza sociale connessa al contesto territoriale di riferimento. Per tali tipologie di impianti sono previste diverse procedure di affidamento semplificate tenendo conto delle potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività aggregative, culturali, socioeducative e sociali ulteriori.
4. Gli impianti sportivi comunali vengono pertanto classificati tra:
 - a) **impianti sportivi con rilevanza economica;**
 - b) **impianti sportivi privi di rilevanza economica;**
 - c) **impianti sportivi di base**, privi di rilevanza economica, **con rilevanza sociale** connessa al contesto territoriale;

5. La suddivisione degli impianti secondo le classificazioni di cui al precedente comma 4 è stabilita dalla Giunta Comunale e può essere rivista periodicamente con provvedimento motivato dell'Amministrazione. Gli impianti sportivi di base hanno struttura limitata e sono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative, in funzione della loro rilevanza sociale correlata al contesto territoriale. Gli impianti sportivi possono essere classificati anche in funzione di particolari caratteristiche correlate ad attività sportive tipiche cui essi sono dedicati.
6. L'utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.

Art. 4

Forme di gestione

1. Gli impianti sportivi del **Comune di Erice** possono essere gestiti nelle seguenti forme:
 - a) **In forma diretta**, mediante i propri uffici qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità (**gestione diretta e gestione mista**);
 - b) **In forma indiretta**, mediante affidamento della gestione a terzi, individuati in esito ad una procedura selettiva tra i soggetti qualificati in relazione all'oggetto (**gestione convenzionata** per gli impianti privi di rilevanza economica e **gestione in concessione** per gli impianti a rilevanza economica)

Art. 5

Tipologia di gestione

1. Le tipologie di gestione degli impianti sportivi comunali sono le seguenti:
 - a) **Gestione diretta**. Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici.
 - b) **Gestione mista**. Si definiscono impianti a gestione mista tutti quegli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale, che, per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a Società o Enti Sportivi.
 - c) **Gestione convenzionata**. Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti privi di rilevanza economica affidati in gestione in esito ad una procedura selettiva a terzi in assenza di rischio operativo.
 - d) **Gestione in concessione**. Si definiscono impianti a gestione in concessione, qualificabile quale "concessione di servizi", gli impianti a rilevanza economica affidati totalmente in gestione a soggetti qualificati individuati in esito ad una procedura selettiva, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

Capo II – GESTIONE DIRETTA

Art. 6

Gestione diretta

1. Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale mediante i propri uffici, potrà essere dato in uso per:
 - a) manifestazioni sportive;
 - b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee;
 - c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.) sempre che la struttura sia compatibile con le attività che si intendono porre in essere nel rispetto della vigente normativa di agibilità e sicurezza;
2. Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
3. Al fine di consentire la necessaria programmazione cittadina per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari nell'ambito delle direttive della Pubblica Amministrazione, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa, e/ o occasionale, nel corso dell'anno ed ottenerne l'autorizzazione all'uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché tutte le altre manifestazioni da indire nel corso dell'anno, entro il 30 giugno di ogni anno solare, pena il non accoglimento;

Art. 7

Gestione mista

1. Rientra tra le forme di gestione diretta la **gestione mista** qualora l'amministrazione decida di gestire direttamente l'impianto sportivo attraverso i propri uffici per un periodo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale (es. palestra comunale adibita parzialmente ad uso scolastico) che per il restante tempo viene affidato in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a società o enti di promozione sportiva individuate a seguito di procedura selettiva. Anche nel caso di gestione mista il soggetto gestore è tenuto a fare rispettare il piano annuale di utilizzo dell'impianto definito dall'ufficio comunale in esito all'istruttoria delle richieste di cui al precedente articolo.
2. Nel caso di **gestione mista** la giunta può disporre con l'atto deliberativo per effetto del quale vengono attivate le procedure per l'affidamento dell'impianto che lo stesso venga affidato a titolo gratuito, a condizione, tuttavia, che una quota non inferiore al 25% delle tariffe riscosse venga versata al Comune. L'individuazione del soggetto gestore, nel caso di gestione mista, dovrà essere effettuato secondo le procedure previste per la gestione convenzionata ed indicate nel successivo art. 11. Nel caso di gestione mista l'amministrazione potrà valutare se richiedere al soggetto affidatario la corresponsione parziale delle spese per le utenze (elettricità, acqua, gas) necessarie al funzionamento dell'impianto.

Art. 8

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni d'uso periodico

1. Ai fini del rilascio della autorizzazione all'uso i richiedenti, nel produrre la domanda, devono indicare, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti. Le istanze devono contenere:
 - a) l'indicazione dei requisiti posseduti dai proponenti;
 - b) l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
 - c) l'esatta indicazione dell'attività sportiva da svolgere;
 - d) i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
 - e) il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto;
 - f) l'attestazione riguardante la regolare esecuzione dei pagamenti delle tariffe, per l'uso di impianti sportivi Comunali, relativi alle precedenti stagioni sportive;
 - g) formale dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'Associazione, si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
 - ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni;
 - a sollevare il Comune di Erice, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi genere che possano derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi in conseguenza di uso improprio degli impianti e/o attrezzature;
 - a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico - sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive; detta documentazione deve essere esibita qualora l'ufficio di competenza ne faccia apposita richiesta per le opportune verifiche, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'uso;
 - ad assicurare i propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali; detta documentazione deve essere consegnata al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività dell'autorizzazione all'uso;
 - a non svolgere attività sportiva o qualsiasi altra attività, all'interno della struttura Comunale a fini di lucro;
 - ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un Responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente; il nominativo del responsabile deve essere comunicato al Comune prima dell'inizio dell'attività a pena di decadenza dell'autorizzazione;
 - a presentare, prima della formalizzazione dell'atto di concessione temporanea a presentare polizza assicurativa rilasciata da società assicuratrice abilitata, con validità per tutto il periodo della concessione, di responsabilità civile verso terzi, per un massimale non inferiore a €. 500.000,00, con estensione per la copertura dei danni ai materiali, diretti e/o consequenziali causati all'impianto e ai beni mobili e

immobili di proprietà comunale che si trovano nel medesimo impianto, nonché a terzi e a cose di terzi, comunque causati in relazione a quanto formerà oggetto della concessione.

All'istanza, qualora si tratti di Associazioni, deve essere allegata copia dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione, nonché dell'atto di individuazione del legale rappresentante.

Art. 9

Pianificazione attività

1. L'istruttoria delle istanze avverrà secondo l'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente. In ogni caso non saranno prese in considerazione le richieste presentate da soggetti (società, associazioni, privati, etc..) che abbiano situazioni debitorie nei confronti del Comune per eventuali pagamenti pregressi delle tariffe al Comune;
2. In presenza di più richieste di utilizzo dello stesso impianto e delle stesse fasce orarie, verrà stilata una graduatoria mediante l'attribuzione di un punteggio (fino ad un massimo di 130 punti) che verranno attribuiti sulla base dei criteri generali sotto elencati:
 - livello di partecipazione a campionati federali (provinciali, comunali, regionali o nazionali): (max 20 punti);
 - maggior numero di tesserati (max 20 punti);
 - numero di campionati a cui si partecipa e relative categorie (max 20 punti);
 - maggior numero di anni di attività (max 5 punti);
 - svolgimento di attività per il settore giovanile (max 5 punti);
 - svolgimento di attività per anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/ o sociale (max 10 punti);
 - società che non dispongono di impianti sportivi propri o in gestione (20 punti);
 - sede nel Comune di Erice (30 punti);

Le richieste potranno essere effettuate da ciascun Ente per un numero massimo di n. 3 fasce orarie settimanali a giorni alterni (es. lunedì, mercoledì e venerdì) di norma dalle 15,30 alle 23,00. Ciascuna fascia oraria avrà la durata massima di 1 ora e 30 minuti. In caso di formazione di graduatoria le società, per ordine di graduatoria, sceglieranno la fascia oraria che intendono utilizzare tra quelle disponibili. Nel caso di parità di punteggio si procederà attraverso il sorteggio. La definizione delle graduatorie per l'assegnazione degli spazi verrà formalizzata con determinazione del dirigente del Settore Sport del Comune di Erice da pubblicare sul sito internet del Comune di Erice entro il 31 agosto. L'assegnazione dei turni di utilizzo avverrà mediante atto di concessione previa presentazione da parte della società della polizza assicurativa secondo le modalità indicate nel precedente articolo. Nel caso in cui non sia pervenuta alcuna richiesta di utilizzo entro i termini sopra stabiliti, e non vi sia quindi una programmazione sull'uso della struttura, sarà possibile concedere in uso gli impianti a chi ne faccia richiesta anche fuori termine.

3. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi

stabiliti nel provvedimento di approvazione dello stesso. La corresponsione delle tariffe è dovuta anche per le ore non utilizzate.

4. La corresponsione delle tariffe non è comunque dovuta per le attività sospese per causa di forza maggiore non imputabili al richiedente (quali eventi meteorologici avversi, indisponibilità della struttura).

Capo III – GESTIONE INDIRECTA

Art. 10

Gestione Convenzionata e in Concessione

1. L'affidamento in gestione a terzi prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe stabilite dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione può realizzare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte di qualificati soggetti terzi, anche con configurazione imprenditoriale, in base ad iniziative di valorizzazione delle capacità di investimento dei privati o a forme di partenariato previste dalla normativa vigente.
3. Nel caso in cui gli impianti sportivi siano privi di rilevanza economica si procede mediante la **gestione convenzionata** dell'impianto sportivo, intesa come servizio reso per conto dell'amministrazione ed in assenza di rischio operativo, con applicazione degli articoli 140, 142 e 143 dettati dal codice per gli appalti di servizi sociali, ovvero la disciplina di cui all'articolo 36 per gli affidamenti sotto soglia di cui al D.Lgs. 50/2016. Nel caso di gestione in convenzione il soggetto gestore dovrà corrispondere comunque una quota non inferiore al 50% delle spese per le utenze (elettricità, acqua, gas) necessarie al funzionamento dell'impianto mentre nel caso di gestione in concessione, per gli impianti a rilevanza economica, tali spese sono a totale carico del concessionario.
4. Nel caso di impianti sportivi a rilevanza economica la gestione dell'impianto viene affidata **in concessione** a soggetti qualificati individuati in esito ad una procedura selettiva attraverso un contratto a titolo oneroso in virtù del quale si affida a uno o più operatori economici la gestione dell'impianto riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. In tale fattispecie la procedura selettiva è eseguita ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice degli appalti, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso per quanto compatibili.

Art. 11

Indirizzi inerenti la concessione in convenzione della gestione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica (gestione convenzionata)

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica si effettua, di norma, attraverso una procedura a evidenza pubblica ai sensi di legge. In via ordinaria

la procedura selettiva è eseguita con applicazione degli articoli 140, 142 e 143, dettati dal codice per gli appalti di servizi sociali, ovvero la disciplina di cui all'articolo 36 per gli affidamenti sotto soglia. Nel caso di gestione in convenzione il soggetto gestore dovrà corrispondere comunque una quota non inferiore al 50% delle spese per le utenze (elettricità, acqua, gas) necessarie al funzionamento dell'impianto

2. La procedura di selezione ad evidenza pubblica per l'affidamento degli impianti sportivi privi di rilevanza economica è riservata, in via preferenziale, ai soggetti sportivi aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere, ovvero, ove trattasi di complesso polisportivo, nell'impianto principale del complesso e pertanto avere interesse ad utilizzare l'impianto per le proprie attività sportive;
 - b) perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
 - c) dichiarare di possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto;
 - d) non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
 - e) Essere affiliato ad almeno una Federazione sportiva nazionale ovvero Ente di promozione sportiva riconosciuto;
3. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del competente Dirigente di un avviso pubblico di selezione, o, qualora ne ricorrano i presupposti, con procedure negoziate, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contenente in forma sintetica indicazioni su:
 - tipologia, ubicazione e destinazione d'uso sportivo dell'impianto;
 - modalità di gestione contenute nella specifica convenzione;
 - eventuale corrispettivo per servizi forniti all'Amministrazione Comunale;
 - eventuale canone concessorio richiesto;
 - eventuale documentazione da allegare alla manifestazione di interesse;
 - termine perentorio entro il quale occorre presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.
4. L'affidamento in gestione avviene con valutazione di offerte analizzate secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo l'impianto e le attività oggetto della gestione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche prestazionali e funzionali delle attività, i servizi complementari, il prezzo.
5. La selezione della migliore proposta sarà effettuata sulla base di una valutazione che tenga conto dei seguenti criteri:
 - condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione;
 - qualità del progetto di gestione dell'impianto;

- qualità ed entità di eventuali progetti di miglioria e riqualificazione dell'impianto.
6. Le convenzioni che regolano i rapporti con i gestori degli impianti devono prevedere i seguenti contenuti minimi:
- identificazione dell'impianto e dell'oggetto della concessione;
 - durata della concessione;
 - canone concessorio richiesto (dove previsto);
 - tipologia dei servizi di gestione richiesti (attività di sorveglianza, custodia, pulizia, ecc.);
 - vincoli organizzativi da rispettare nella gestione;
 - indicazione delle tipologie di oneri posti a carico del concessionario;
 - facoltà esercitabili dal concessionario;
 - applicazione e riscossione delle tariffe;
 - gestione di attività economiche collaterali;
 - interventi di manutenzione ordinaria e nomina del responsabile tecnico;
 - possibilità e modalità di realizzazione di eventuali interventi manutentivi straordinari e/o migliorativi dell'impianto o per adeguamenti strutturali obbligatori; ogni intervento, che sia richiesto dall'A.C. o che sia proposto dal gestore, dovrà essere preventivamente approvato ed autorizzato dagli Uffici Comunali competenti;
 - previsione di eventuali contributi (non forfettari) quale partecipazione dell'Amministrazione Comunale alle spese per la realizzazione di interventi manutentivi straordinari e/o migliorativi dell'impianto o per adeguamenti strutturali obbligatori con percentuale di copertura da stabilirsi in sede di gara e convenzionale;
 - previsione di eventuali contributi (non forfettari) quale partecipazione dell'Amministrazione Comunale alle spese per utenze ad uso sportivo, in percentuale di copertura da stabilirsi in sede di gara e convenzionale;
 - eventuale corrispettivo per servizi forniti all'Amministrazione Comunale;
 - eventuale riserva d'uso a favore del Comune e delle scuole di Erice;
 - disciplina della contabilità della gestione;
 - norme sul personale e sulla sicurezza;
 - garanzie (polizze fidejussorie e assicurative);
 - forme di controllo da parte del Comune;

I contenuti minimi suddetti potranno essere integrati da disposizioni specifiche legate alla natura e alle specifiche condizioni gestionali di ciascun impianto.

7. Al titolare della concessione in gestione dell'impianto spetta, in forma diretta o tramite soggetti terzi, la gestione degli spazi e dei servizi per la veicolazione di messaggi pubblicitari e/o la gestione delle eventuali attività di ristoro, distribuzione automatica di alimenti, bevande e articoli sportivi ed altre eventuali attività economiche collaterali collegate alla pratica sportiva ed esercitabili, previa autorizzazione, nell'impianto, i cui proventi dovranno risultare nel bilancio di gestione, secondo quanto stabilito in sede convenzionale.

8. La gestione in forma indiretta tramite terzi deve essere formalizzata da apposito contratto, e il canone eventualmente previsto e ogni altra somma corrisposta da terzi al concessionario dovranno risultare nel bilancio di gestione. La concessione, di preferenza, ha durata quinquennale, non è previsto il tacito rinnovo. Qualora il concessionario si impegni all'esecuzione di lavori a proprie spese, previa autorizzazione del concedente, la concessione potrà avere durata superiore al citato periodo con specifica previsione e disciplina da definirsi nell'atto concessorio che giustifichi un vincolo di maggior durata a favore del concessionario.
9. Il concessionario è tenuto a presentare, di regola entro il mese di luglio di ogni anno sportivo, il rendiconto della gestione con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'anno sportivo precedente. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione, i risultati ottenuti e le eventuali criticità registrate nonché dal prospetto analitico degli interventi di manutenzione eseguiti. Ogni altro aspetto è definito in sede convenzionale.

Articolo 12

Indirizzi inerenti la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali aventi rilevanza economica (gestione in concessione)

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi comunali aventi rilevanza economica si effettua, di norma, attraverso una procedura a evidenza pubblica ai sensi di legge e comporta obbligatoriamente la corresponsione di un canone concessorio al Comune da determinarsi in relazione alle condizioni dell'impianto concesso ed il pagamento integrale delle utenze (elettricità, acqua, gas, ecc...)
2. L'Amministrazione Comunale formula il bando di gara e il capitolato speciale di disciplina della concessione in modo da consentire la possibilità della partecipazione alla gara anche alle società sportive professionistiche oltre che a quelle dilettantistiche, fermo restando che la partecipazione alla gara dipenderà dal possesso di tutti i requisiti formali e di capacità tecnica ed economica contenuti nel relativo bando per tutti i potenziali concorrenti. Il capitolato speciale dovrà pertanto necessariamente disciplinare anche l'uso sportivo dell'impianto da parte del soggetto che otterrà l'assegnazione della concessione a seguito della gara, nell'eventualità che tale soggetto sia una società sportiva.
3. In tutti i casi la valutazione delle offerte dovrà essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, combinando i due sub criteri delle condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione e della qualità complessiva del progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto.
4. Oltre a tutti gli obblighi e le facoltà gestionali già indicati nel precedente articolo del presente Regolamento, il concessionario dovrà assumere tutti gli ulteriori obblighi fissati nel capitolato speciale di disciplina della concessione, compreso quello, ove previsto, di eseguire, in luogo dell'Amministrazione Comunale, gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli di manutenzione straordinaria urgenti e necessari. Il capitolato speciale potrà altresì prevedere la facoltà per il concessionario di eseguire interventi di innovazione e di miglioria dell'impianto previamente autorizzati dal Comune nei termini

e alle condizioni previste dal capitolato stesso. Il concessionario sarà obbligato ad eseguire tutte le opere e/o realizzare tutte le attività eventualmente previste nel progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto presentato in sede di gara, secondo un crono programma concordato con l'Amministrazione, con la sola esclusione di quelle espressamente non approvate o non autorizzate dal Comune.

5. Nella gestione delle attività di utilizzo commerciale degli spazi sportivi e nell'esercizio di attività economiche collaterali il concessionario:
 - provvede a gestire l'impianto con il vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto stesso;
 - osserva il divieto di attuare pratiche di tipo discriminatorio nei confronti degli utenti che intendono fruire dell'impianto.
6. L'affidamento diretto di impianti a rilevanza economica è consentito solo in casi per i quali sussistono circostanze speciali e urgenti ai sensi di legge.
7. Per ogni procedura di selezione l'Amministrazione predispone ulteriori criteri, integrativi e specificativi di quelli definiti nei precedenti commi, strutturandoli anche in relazione a particolari caratteristiche tecniche o connesse alle attività sportive degli impianti stessi.

Art. 13

Attività di gestione degli impianti e concessione in uso di spazi nell'ambito degli stessi

1. L'utilizzo degli impianti sportivi da parte di cittadini singoli o aggregati, di associazioni e di società sportive, nonché di associazioni con altra finalizzazione sociale compatibile con le caratteristiche d'uso degli impianti è consentito mediante il pagamento di una tariffa per il singolo o mediante concessioni in uso per le forme aggregative riferite a spazi disponibili, organizzate sulla base della programmazione complessiva di ogni struttura.
2. L'Amministrazione può conferire al soggetto affidatario o gestore le attività relative alla programmazione complessiva dell'utilizzo di ogni impianto sportivo, comprensive della definizione dell'assegnazione degli spazi d'uso tra i soggetti fruitori, comunque nel rispetto di quanto previsto dai criteri generali per l'assegnazione degli impianti sportivi comunali vigenti.

Art. 14

Soggetti potenziali affidatari della gestione degli impianti sportivi

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali senza rilevanza economica è riservato in via preferenziale alle società sportive ed alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate ed alle federazioni sportive nazionali.
2. Qualora la selezione rivolta ai soggetti di cui al comma 1 dia esito infruttuoso, anche in ragione di offerte insoddisfacenti, l'Amministrazione procede ad indire una procedura ad evidenza pubblica, che rispetti i principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità estesa anche a soggetti diversi ed ulteriori, anche in forma imprenditoriale.

3. Nello sviluppo della procedura di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione tiene conto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici inerenti le concessioni di servizi, con particolare riferimento ai servizi oggetto del possibile affidamento in gestione.

Art. 15

Affidamento in gestione di impianti con rilevanza sociale connessa al contesto territoriale

1. L'Amministrazione, in deroga alle previsioni contenute nei precedenti articoli, può affidare direttamente la gestione di impianti di base che abbiano rilevanza sociale connessa al contesto territoriale a società sportive o ad associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede oppure operino con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività nel medesimo territorio, qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:
 - a) la massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico sociale, prioritariamente da parte dei cittadini residenti e, a fronte di disponibilità effettiva, anche da parte di cittadini di altri comuni afferenti all'area territoriale interessata, singoli o associati;
 - b) la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;
 - c) l'ottimizzazione gestionale di impianti con potenzialità limitate in ragione delle loro caratteristiche strutturali o della loro localizzazione;
 - d) la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di riferimento.
2. La rilevanza sociale dell'impianto è valutata dall'Amministrazione tenendo conto delle potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività aggregative, culturali, socioeducative e sociali ulteriori.
3. L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 1 esplicita le motivazioni che inducono l'Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione. L'affidamento in gestione di impianti con rilevanza sociale avviene a titolo non oneroso.

Art. 16

Requisiti per la partecipazione alle procedure per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

1. L'Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, con particolare riferimento agli elementi che consentono di valutare esperienza, affidabilità economica e professionalità degli istruttori sportivi.

2. In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi della capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune di Erice nelle proprie attività.
3. La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.
4. L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall'Amministrazione tenendo conto:
 - a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
 - b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
 - c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
 - d) per l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto.

CAPO IV – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 17

Modalità di utilizzo

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi dall'amministrazione nella convenzione, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, degli enti gestori per i controlli che ritengano di effettuare.
3. È assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
4. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
 - a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
 - b) usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
 - c) effettuare allenamenti sui campi di calcio principali in erba in caso di avverse condizioni metereologiche senza autorizzazione del gestore;
 - d) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - e) detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
 - f) negli impianti sportivi è fatto divieto a tutti di fumare;
 - g) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
 - h) utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
 - i) svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

5. Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività praticate dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle società autorizzate, non potranno essere lasciati nei locali dei singoli impianti. Pertanto è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine delle varie attività.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio preposto, potranno essere lasciate nei locali degli impianti, sempre che non creino disagi alle attività, le attrezzature difficilmente trasportabili.
7. L'attrezzatura minuta potrà essere custodita in appositi spazi, eventualmente messi a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale. Gli addetti agli impianti provvederanno di volta in volta alla consegna del materiale ad ogni società proprietaria, che ne faccia richiesta.
8. Il personale addetto agli impianti non può, in qualsiasi forma, fornire o noleggiare agli utenti, attrezzi, indumenti o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività autorizzate. Pertanto, ogni forma di commercio o assistenza retribuita è assolutamente vietata.
9. L'Amministrazione Comunale ed il personale addetto non rispondono degli eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti o da terzi, durante le attività praticate.
10. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo, ed eventuali danni od anomalie rilevabili.
11. Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi; ad indossare indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza e, infine, ad usare gli equipaggiamenti eventualmente prescritti per le singole attività praticate.
12. Al fine di evitare discussioni con il personale in servizio, gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente agli uffici preposti.
13. Gli enti, società e singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti loro concessi in uso, e sono tenuti alla rifusione dei danni arrecati.
14. Gli enti, società e singoli utenti sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.
15. Gli enti, società e singoli utenti autorizzati, si assumono pienamente ed incondizionatamente l'onere di ogni responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi, nonché quello di ottemperare alle prescrizioni di legge e di regolamenti, e di acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti, con particolare riguardo a quelle vigenti in materia di pubblico spettacolo, igiene e di sicurezza.
16. La rifusione degli eventuali danni arrecati, e la responsabilità civile verso terzi è interamente degli autorizzati, quando insorga in conseguenza di crollo dei manufatti per eccessivo affollamento.
17. Ai sensi dell'art. 51 della Legge Finanziaria 289/2002 hanno l'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva

18. Gli enti, società sportive e comunque tutti gli autorizzati ad usufruire degli impianti sportivi, sono tenuti ad accertare l'idoneità fisico-sanitaria per esercitare l'attività sportiva delle singole discipline. In particolare, per le certificazioni mediche dovranno essere rispettate le indicazioni di cui al Decreto 24 Aprile 2013.
19. Ai sensi dell'art. 7, comma 11, della L. 189/2012, è stato previsto l'obbligo di dotazione e di impiego da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici. Ai fini dell'obbligo di dotazione del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), l'Associazione dovrà formare uno o più soggetti che, all'interno dell'impianto sportivo, per disponibilità, presenza temporale e presunta attitudine, appaiono i più idonei al svolgere il compito di "primo soccorso" attraverso il Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE). La figura individuata dovrà esser presente durante le attività svolte dall'Associazione.
20. Ogni associazione/società sportiva è comunque responsabile della presenza e del regolare funzionamento del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) in dotazione all'impianto sportivo, nonché di segnalarne l'uso, il malfunzionamento e ogni altra evenienza tale che possa pregiudicarmene l'immediato uso.
21. Il Comune e gli enti gestori sono esonerati da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante dal rapporto intercorrente tra lo stesso ed i partecipanti/associati che prendono parte alle attività sportive-ludiche-motorie organizzate dall'Associazione in oggetto ed al regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime, compresa la verifica dell'idoneità fisica-sanitaria e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in concessione. In particolare, anche contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dall'esercizio della pratica sportiva o dallo svolgimento di altre attività negli impianti comunali.
22. Le concessioni di eventuali servizi di bar, pubblicità ed altri servizi non espressamente indicati nel presente regolamento, debbono formare oggetto di appositi provvedimenti deliberativi o contratti con riferimento alle normative in materia di commercio.

Art. 18

Durata dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi

1. L'affidamento in gestione di impianti sportivi è commisurato, nella sua durata complessiva, alle prospettive di sviluppo delle attività correlate all'ottimizzazione delle dinamiche operative, alla valorizzazione ed al miglioramento strutturale riferibili agli impianti stessi.
2. L'Amministrazione determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi in via preferenziale su base pluriennale, tenendo conto dei piani di gestione. La concessione, di preferenza, ha durata quinquennale e non è previsto il tacito rinnovo.
3. Qualora il concessionario si impegni all'esecuzione di lavori a proprie spese, previa autorizzazione del concedente, la concessione potrà avere durata superiore al citato periodo con specifica previsione e disciplina da definirsi nell'atto concessorio che giustifichi un vincolo di maggior durata a favore del concessionario.

4. La durata delle convenzioni relative agli affidamenti in gestione di impianti con rilevanza sociale correlata al contesto territoriale, stipulate sulla base di provvedimenti adottati in base a quanto previsto dal precedente art. 15, non può comunque superare il periodo massimo di tre (3) anni.
5. La durata degli affidamenti in gestione può essere prorogata, sulla base di clausole espresse contenute nelle relative convenzioni, per un periodo massimo di sei (6) mesi per la razionalizzazione degli elementi connessi alla gestione delle attività ed allo svolgimento delle procedure di selezione di un nuovo affidatario.

Art. 19

Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione

1. L'amministrazione realizza controlli e verifiche sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.
2. La definizione delle metodologie e degli strumenti per i controlli e per le verifiche è precisata nelle convenzioni stipulate dall'Amministrazione con i soggetti gestori e può prevedere anche sistemi di autocontrollo organizzati dagli affidatari.
3. Le metodologie di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi si fondano in ogni caso sull'individuazione di elementi-chiave, misurati mediante indicatori e parametri dimensionali, qualitativi, di frequenza o temporali, riferibili:
 - a) alle interazioni organizzative esplicitate;
 - b) al quadro delle prestazioni complessive;
 - c) a livelli qualitativi definiti nella convenzione;
 - d) all'evoluzione dei profili economici dei servizi affidati.
4. Le convenzioni possono prevedere anche metodi di verifica della qualità percepita dagli utenti, nonché soluzioni sperimentali per la rilevazione dell'impatto effettivo delle prestazioni sul contesto socio-economico interessato.
5. L'Amministrazione può definire ulteriori indirizzi specifici per la definizione dei processi di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.

Art. 20

Bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi è oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione, in collaborazione con il soggetto affidatario o gestore, per la rilevazione dell'impatto della stessa sul contesto sociale ed economico di riferimento.
2. Le caratteristiche essenziali degli strumenti e delle metodologie dell'analisi di cui al precedente comma 1 sono configurate anche nelle convenzioni di gestione o nei contratti di servizio.

CAPO V - Disposizioni Transitorie e Finali

Art.21

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 e con le sanzioni accessorie previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali
2. Le violazioni alle Ordinanze Comunali che disciplinano gli orari di accesso ed utilizzo delle aree ludiche e/o sportive, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
3. Nel caso in cui l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di ordinanza di ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.
4. Alle violazioni del presente regolamento si applicano le disposizioni del citato Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali e della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 22

Agibilità degli impianti

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza in materia di pubblico Spettacolo.
2. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti e hanno la responsabilità civile e penale sulla manifestazione.

Art. 23

Disposizioni transitorie e di rinvio

1. L'Amministrazione adeguerà le disposizioni del presente regolamento alla normativa vigente, qualora le stesse dovessero risultare incompatibili o incoerenti.
2. Le convenzioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento sono prorogabili per un periodo massimo di un anno dalla loro scadenza per consentire l'ottimale applicazione delle nuove disposizioni e per garantire continuità operativa alla gestione degli impianti sportivi.
3. Per ogni altro aspetto inerente le attività sportive ed i profili di sicurezza strutturale degli impianti sportivi incidenti sulla gestione degli stessi è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.
4. Resta escluso dall'applicazione del presente regolamento il bocciodromo comunale sito nella frazione di Napola, il cui uso è disciplinato dal vigente "Regolamento d'uso del bocciodromo comunale", approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 02.09.2014.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune di Erice incompatibili con le norme in esso contenute.

Allegato al Regolamento per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Erice:

TARIFE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI (importi comprensivi di IVA):

IMPIANTO SPORTIVO “VILLA MOKARTA”

TARIFFA ORARIA ALLENAMENTO:	€ 35,00;
TARIFFA GIORNALIERA ALLENAMENTO:	€ 150,00;

TARIFFA PER PARTITA:

PARTITA AMICHEVOLE:	€ 40,00;
PARTITA UFFICIALE CAMPIONATO GIOVANILE:	€ 50,00;
PARTITA UFFICIALE CAMPIONATO SENIOR:	€ 60,00;
SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI VARIE, ECC:	€ 500,00

(con riduzione del 10% se i soggetti organizzatori hanno sede legale nel comune di Erice)

PALESTRA COMUNALE “PINO CARDELLA”

TARIFFA ORARIA ALLENAMENTO:	€ 10,00;
TARIFFA GIORNALIERA ALLENAMENTO:	€ 150,00;

TARIFFA PER PARTITA:

PARTITA AMICHEVOLE:	€ 25,00;
PARTITA UFFICIALE CAMPIONATO GIOVANILE:	€ 30,00;
PARTITA UFFICIALE CAMPIONATO SENIOR:	€ 35,00;
SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI VARIE, ECC:	€ 400,00

(con riduzione del 10% se i soggetti organizzatori hanno sede legale nel comune di Erice)

PALESTRA COMUNALE “SAN GIULIANO”

TARIFFA ORARIA ALLENAMENTO:	€ 8,50;
TARIFFA GIORNALIERA ALLENAMENTO:	€ 125,00;

TARIFFA PER PARTITA:

PARTITA AMICHEVOLE:	€ 20,00;
PARTITA UFFICIALE CAMPIONATO GIOVANILE:	€ 25,00;
PARTITA UFFICIALE CAMPIONATO SENIOR:	€ 30,00;

CAMPI DI TENNIS ERICE CAPOLUOGO – VIALE DELLE PINETE

TARIFFA ORARIA DIURNA:	€ 10,00;
TARIFFA ORARIA NOTTURNA:	€ 12,00;

E facoltà della Giunta comunale procedere periodicamente all'aggiornamento delle presenti tariffe in base dell'incremento annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.